



COMUNE DI CEDEGOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Roma, 1 - Cap. 25051

Tel. 0364/630331 - Fax. 0364/630471 - c.f. 00361760176 - p.IVA 00557440989

Pec: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it E.mail. info@comune.cedegolo.bs.it

sito internet: www.comune.cedegolo.bs.it

ALIQUOTE IMU 2023

approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11/05/2023

Aliquota/Detrazione	Aliquota %
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) (per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).	0,4
Aliquota ordinaria immobili del gruppo catastale C	0,76
Aliquota ordinaria altri immobili	1,01
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10	1,14
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

QUANDO SI PAGA

entro il 16 giugno 2023: ACCONTO (la norma consente di calcolare l'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente)

entro il 18 dicembre 2023: SALDO (a conguaglio dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2023)

entro il 16 giugno 2023: UNICA SOLUZIONE

RIDUZIONI

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:

1. il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;
2. il comodante, colui che concede, deve possedere una sola abitazione in Italia, oppure possedere solo due immobili a Cedegolo: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;
3. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Cedegolo;
4. il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza;
5. l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
6. il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre le marche da bollo. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto. L'agevolazione ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato.

ESENZIONI

A partire dal **1° gennaio 2023** sono esenti dall'applicazione dell'IMU **gli immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente**, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

DICHIARAZIONE IMU

Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2022 (decreto milleproroghe: anche quelle intervenute nel 2021), nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30.06.2023.